

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5655 del 23/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ALFAMACCHINE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23-25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori sito nel Comune di Forlì, Via Curie n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5836 del 20/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ALFAMACCHINE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23-25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori sito nel Comune di Forlì, Via Curie n. 3.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/05/2017, acquisita al Prot. Com.le 43366 e da Arpa al PGFC/2017/7855, da **ALFAMACCHINE S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante Germano' Nicola, con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23-25, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori sito nel Comune di Forlì, Via Curie n. 3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che con riferimento alle emissioni in atmosfera si tratta del trasferimento dello stabilimento, autorizzato con atto rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 71 del 14/02/2011 Prot. Prov.le 14464/11, da Via Selva n. 23/25 in Comune di Forlì a Via Curie n. 3 in Comune di Forlì;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con Atto del 30/05/2017 Prot. Com.le 45748 acquisito al protocollo PGFC/2017/8323 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 55546 del 29/06/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/9940, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 26/07/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 64054 a da Arpa al PGFC/2017/11387 del 28/07/2017;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 64680 del 31/07/2017 a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto: *“Nulla-osta acustico condizionato – Procedimento AUA ditta Alfamacchine srl – attività di costruzione di macchinari per la lavorazione del legno in via Marie e Pierre Curie n. 3 – Rif. P.G. 43372/17”*, acquisito da Arpa al PGFC/2017/11472;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/10/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Visto il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Forlì, con nota P.G.N. 67875 del 09/08/2017, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/12187 del 09/08/17; Vista la relazione tecnica PGFC/2017/15059 del 12/10/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni; Precisato altresì che il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota PGFG/2017/14007 del 22/09/17, ha segnalato alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì la presenza nello stabilimento, rilevabile dalla documentazione prodotta dalla Ditta, di attività secondarie (burattatrice, elettroerosione a filo, rettifica, fresa manuale, tornio manuale) svolte in assenza di captazione, aspirazione e*

convogliamento all'esterno, previsti in via generale dai criteri regionali ex CRIAER di riferimento in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allegando la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta nella quale sono indicate le motivazioni per cui ritiene non necessario provvedere ad aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotte dalle succitate attività;

Evidenziato che nella medesima nota si comunica che si procederà al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera recapitanti all'esterno, segnalando quanto indicato al capoverso precedente per il seguito di competenza in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro relativamente alla possibile dispersione in ambiente di lavoro di inquinanti derivanti dalle citate attività;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;.(...)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Curie n. 3, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato “Emissioni in atmosfera” del presente provvedimento, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Forlì, Via Selva n. 23/25, relativamente ad ogni singolo impianto trasferito:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 71 del 14/02/2011 Prot. Prov.le 14464/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ALFAMACCHINE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ALFAMACCHINE S.R.L.** (C.F./P.IVA 03618280402) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Selva n. 23-25, **per lo stabilimento di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori sito nel Comune di Forlì, Via Curie n. 3.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di dare atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Curie n. 3, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato "Emissioni in atmosfera" del presente provvedimento, cesserà l'efficacia del titolo abilitativo citato in premessa, già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Forlì, Via Selva n. 23/25, relativamente ad ogni singolo impianto trasferito;
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto n. 71 del 14/02/11 prot. n. 14464/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena è stata rilasciata ad ALFAMACCHINE srl l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa allo stabilimento di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Selva n. 23/25. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti da tale sede allo stabilimento in Comune di Forlì (FC), via Curie n. 3.

L'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota del 30/05/2017 prot. 45748 acquisita al protocollo PGFC/2017/8323 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/8051 del 25/05/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/8053 del 25/05/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 67875 del 09/08/2017, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2017/12187 del 09/08/17, il Servizio Urbanistica del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota PGFC/2017/15059 del 12/10/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

Emissione: E1 – Aspirazione macchine utensili

Con riferimento all'emissione E1, alla quale pervengono le aspirazioni localizzate di macchine per la lavorazione dei metalli di tornitura rettifica, in relazione ai criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, si può fare riferimento al punto 4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO che prevede un valore limite di 10 mg/Nm³ per Materiale particolato. In relazione alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. si fa riferimento al paragrafo 2 dell'Allegato 4.31-bis *“Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”*, per il quale gli effluenti provenienti dalle lavorazioni di tornitura, rettifica, dentatura, fresatura e lavorazione con centri a controllo numerico devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il limite di emissione di 10 mg/Nm³ per le Polveri totali/nebbie oleose.

Per l'elettroerosione a tuffo, captata e ricondotta alla stessa emissione E1, il punto dei Criteri ex CRIAER è il 4.13.17 – ELETTREROSSIONE che prevede i valori limite di 5 mg/Nm³ per Polveri totali e 5 mg/Nm³ per le Sostanze organiche volatili. In relazione alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. si fa riferimento all'Allegato 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo dei metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* paragrafo 6 *“Trattamenti di elettroerosione”* che prevede i valori limite di 5 mg/Nm³ per Polveri totali e 5 mg/Nm³ per Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., al punto di emissione E1 si applicano i valori limite in emissione più restrittivi di 5 mg/Nm³ per le Polveri totali/nebbie oleose e di 5 mg/Nm³ per Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Emissione: E2 – Aspirazione forni essiccamento silicone

In relazione ai Criteri CRIAER, per il punto emissivo E2 (aspirazione essiccamento forno silicone) per la tipologia di lavorazione si può fare riferimento al punto 4.3.20 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI, che prevede un valore limite di 50 mg/Nm³ per le Sostanze Organiche Volatili. Prendendo a riferimento la DGR 1769/10, si può fare riferimento al punto *“4.14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”* per il quale gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il limite di emissione di 50 mg/Nm³ per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione,
- rispettare il limiti sopraccitato con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.

Impianti Termici Civili

In relazione agli impianti termici civili presenti successivamente riportati, considerando che vengono utilizzati per il riscaldamento dei locali di lavoro, ed all'alimentazione a metano, gli stessi ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione che non superano i 3 MW di potenza termica nominale, vengono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

IT1	Bruciatore	105	Metano
IT2	Bruciatore	105	Metano
IT3	Bruciatore	105	Metano
IT4	Bruciatore	105	Metano
IT5	Caldaia	35	Metano
IT6	Caldaia	35	Metano
IT7	Caldaia	35	Metano

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Si evidenzia che il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in

atmosfera, con nota PGFG/2017/14007 del 22/09/17, ha segnalato alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì, per l'eventuale seguito di competenza, la presenza nello stabilimento, di attività secondarie (burattatrice, elettroerosione a filo, rettifica, fresa manuale, tornio manuale) svolte in assenza di captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno, previsti in via generale dai criteri regionali ex CRIAER di riferimento in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allegando la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta nella quale sono indicate le motivazioni per cui ritiene non necessario provvedere ad aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotte dalle succitate attività.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 22/05/2017 P.G.N. 43366, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

IT1, IT2, IT3, IT4 - BRUCIATORI (105 kW cad., a metano)

IT5, IT6, IT7 - CALDAIE (35 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenzialità termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione macchinari per la lavorazione del legno e relativi accessori sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE MACCHINE UTENSILI (torni, frese, elettroerosione)

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	15,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE N. 13 FORNI ESSICCAMENTO SILICONE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m

Durata 15,5 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissioni N. 1 e 2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico e la documentazione di clima acustico redatta dal TCA P. Bilancioni;

Considerato che trattasi di attività svolta esclusivamente in periodo diurno;

Visto il parere tecnico favorevole condizionato espresso da Arpa Sinadoc 21375/2017 PGFC 8803/17 trasmesso via pec in data 20/7/17 ed acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 62016 ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale o comunque entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'attività, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo diurno, dovrà essere riportato in una relazione ed inoltrato all'Autorità competente. La valutazione del rumore residuo ed ambientale presso i recettori sensibili residenziali dovrà essere effettuata mediante fonometria direttamente in sito rappresentativo delle aree in cui si trovano (un sito per i recettori 1 e 2 a nord ed un altro sito per i recettori 3-4-5). Analoga valutazione dovrà essere eseguita in relazione al ricettore industriale 1. Le fonometrie dovranno valutare anche la presenza di eventuali componenti tonali ai recettori. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i recettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ;

2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;

3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.